

ACCORDO QUADRO PER LA L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE EX ART. 26 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA ANTE D.M. 223/92 DA ESEGUIRSI SULLA RETE AUTOSTRADALE DEL TERRITORIO ITALIANO GESTITA IN CONCESSIONE DA AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Appalto n. 50650 - AQ n. ... - Lotto n. ... CIG n. ...

TRA

Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma via A. Bergamini n. 50, in persona di nella qualità di , il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti (nel seguito per brevità anche “Committente”);

E

La società (CF/P.IVA), con sede e domicilio legale in, in persona del legale rappresentante, (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”);
congiuntamente intese anche come le “Parti”.

PREMESSO CHE

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., suddivisa in 2 lotti, per l’affidamento, mediante Accordo Quadro ai sensi di quanto previsto dall’art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del servizio di verifica della progettazione ex art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza ante D.M. 223/92 da eseguirsi sulla rete autostradale italiana affidata in concessione ad Autostrade per l’Italia S.p.A.;
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S- IT _____ del ___/___/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del ___/___/20__;
- I codici identificativi della procedura sono: Codice Appalto n. _____ – Codice CIG n. _____;
- la Società _____ è risultata aggiudicataria della procedura per il Lotto n. e, per l’effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- è stata richiesta per la Società _____ l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) e, pertanto, si procede alla stipula del

presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della L. 120/2020;

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all'Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all'articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;
- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso dei requisiti d'ordine generale e speciale dichiarati ai fini della partecipazione alla gara nonché dei criteri premiali di cui all'offerta tecnica;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro _____(_____) rilasciata da _____ in data _____.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

Committente o SA: Autostrade per l'Italia S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

Accordo Quadro (AQ): accordo tra Committente e Appaltatore in cui si definiscono le condizioni del servizio in oggetto, rimandando a successivi "Contratti Attuativi" l'approvvigionamento effettivo;

Contratto Attuativo (CA): contratto stipulato durante il corso di validità dell'AQ, entro i limiti della somma complessiva indicata nel presente AQ e sulla base dei ribassi formulati nella procedura di selezione, che disciplina l'esecuzione effettiva del servizio in oggetto e che in ogni caso richiamerà e rispetterà quanto già stabilito nell'AQ stesso;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni dell'Accordo Quadro;

Responsabile del Procedimento per l'Accordo Quadro: il sig. _____ nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente al presente affidamento;

Responsabile del Procedimento per il Contratto Attuativo: il soggetto nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente all'esecuzione del singolo Contratto Attuativo;

Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC): il soggetto eventualmente nominato dalla Committente e chiamato a controllare l'esecuzione del servizio congiuntamente al Responsabile del Procedimento;

Referente Tecnico (RT): il sig. _____ nominato dall'Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa;

Codice: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di pubblicazione Bando di Gara;

Documenti di gara: Documentazione di gara consistente in Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Schema di Accordo Quadro comprensivo di tutti gli allegati richiamati al successivo art. 2, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in avanti anche CSA).

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- l'Allegato "A" (Offerta Tecnica dell'Appaltatore);
- l'Allegato "B" (Offerta Economica dell'Appaltatore);
- l'Allegato "C" (Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati ivi citati);
- l'Allegato "D" (Cauzione Definitiva);
- l'Allegato "E" (Polizza Responsabilità Civile Professionale);
- l'Allegato "F" (Schema di contratto attuativo);
- eventuali ulteriori allegati.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto.

Articolo 3

Oggetto

Con il presente Accordo Quadro, la Committente affida all'Appaltatore l'incarico professionale per lo svolgimento delle prestazioni di seguito indicate, relativamente al lotto n.... per le tratte autostradali di competenza delle Direzioni di Tronco di

L'esatta tipologia delle prestazioni oggetto di affidamento sarà determinata al momento in cui si definiranno gli interventi mediante successivi contratti attuativi. Tali contratti attuativi saranno emessi singolarmente dal Committente, secondo le proprie necessità, nel corso della validità dell'Accordo Quadro, al fine di affidare le prestazioni oggetto dell'AQ. E' facoltà del Committente, nei limiti di quanto previsto dal CSA, procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Appaltatore di una pluralità di contratti attuativi e resta in capo all'Appaltatore l'onere della gestione contemporanea di più contratti garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro. Le prestazioni sono affidate secondo le articolazioni, condizioni e modalità stabilite nel presente AQ e nel CSA, nonché in tutti gli atti e documenti in essi richiamati e di quelle che verranno dettagliate nei contratti attuativi.

Vengono di seguito elencate, in via esemplificativa e non esaustiva, le principali prestazioni oggetto dell'AQ. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire il predetto Servizio alle condizioni contenute nel presente Accordo e nel CSA, nonché in tutti gli atti e documenti in essi richiamati.

Le prestazioni oggetto dell'appalto potranno essere eseguite dall'Appaltatore presso la propria sede, fermo restando l'impegno dell'Appaltatore a partecipare a tutte le riunioni, ivi comprese quelle richieste dal Responsabile del Procedimento, dal progettista e dall'Appaltatore stesso presso la sede della Committente. La verifica dovrà essere effettuata sulla totalità dei documenti progettuali, ivi compresi quelli inerenti al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e non "a campione", secondo quanto meglio precisato nel CSA e secondo le prescrizioni di cui all'art. 26 del Codice, nonché quelle contenute nelle altre leggi e norme che regolano la materia.

In fase di stipula dei Contratti Attuativi, all'Appaltatore sarà consegnata tutta la documentazione necessaria, firmata dal progettista ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in un'unica copia, oltre che su supporto informatico, con le modalità meglio descritte nei singoli Contratti Attuativi. È da considerarsi incluso nella documentazione di cui al periodo precedente ogni elaborato predisposto per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto quanto necessario per rendere il

progetto approvabile e appaltabile, nonché per garantire l'ottenimento a lavori ultimati di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie.

La trasmissione della suddetta documentazione da parte della Committente potrà avvenire per invii parziali; gli invii parziali riguarderanno un'area di progetto e/o i capitoli completi, consentendo in tal modo all'Appaltatore di procedere all'attività di verifica in progress. La pianificazione di tali eventuali trasmissioni parziali sarà comunicata dalla Committente in fase di stipula del Contratto Attuativo.

Sono incluse nei servizi oggetto di appalto le attività di verifica di tutta la documentazione riguardante le verifiche sismiche previste dalle normative vigenti e della documentazione inerente agli interventi strutturali. L'attività di verifica comprende altresì l'attività di analisi e valutazione di tutti i documenti emessi dai progettisti per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell'inizio delle attività di realizzazione dell'opera.

Delle attività di verifica svolte dovrà essere data evidenza a mezzo di rendicontazioni analitiche. In particolare, con riferimento a ciascun Contratto Attuativo l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente, su copia cartacea e su supporto informatico in formato PDF ed editabile, almeno un Rapporto Intermedio (in caso di invii parziali da parte della Committente dovrà essere previsto un Rapporto Intermedio per ogni invio parziale), a conclusione della verifica degli elaborati progettuali, contenente le eventuali osservazioni specifiche per ogni elaborato, nel rispetto dei termini indicati nel CSA e/o nei Contratti Attuativi.

Il Rapporto Intermedio sarà trasmesso dalla Committente al Progettista, il quale dovrà formulare per iscritto le proprie considerazioni. Le considerazioni del Progettista saranno eventualmente esaminate in contraddittorio con l'Appaltatore, con gli Esperti di riferimento e il Responsabile del Procedimento, su proposta di quest'ultimo.

È onere dell'Appaltatore, nell'ambito della stesura del rapporto finale, procedere alla verifica di eventuali elaborati modificati dal Progettista per risolvere i rilievi contenuti nel rapporto intermedio ed eventualmente discussi nell'ambito del/i contraddittorio/i.

A conclusione dell'iter di verifica, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente il Rapporto conclusivo, contenente le risposte del gruppo di verifica alle considerazioni del progettista, che esprima sinteticamente il risultato delle valutazioni analitiche firmato dall'Appaltatore, nei modi e nei tempi indicati nel CSA e/o nei Contratti Attuativi; nel documento vanno riportate le risultanze dell'attività svolta ed attestata l'avvenuta verifica del progetto.

Il Rapporto conclusivo, riportante l'esito delle attività di verifica ai sensi di quanto previsto dal regolamento tecnico di Accredia RT07, potrà essere:

- conforme;
- non conforme.

Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente motivati.

È altresì onere dell'Appaltatore trasmettere, nei tempi indicati nel CSA, i Report di avanzamento settimanali che riassumano lo stato di avanzamento della verifica in numero di elaborati esaminati.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel presente atto costituisce causa di grave inadempimento contrattuale, determinante la risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 26.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Attuativi - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Attuativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità delle stesse.

Articolo 4

Importo dell'Accordo quadro

L'importo massimo presunto dell'Accordo Quadro è pari a , IVA ed oneri fiscali/contributivi di legge, laddove previsti, esclusi.

Il Compenso per le prestazioni di verifica, oggetto dei singoli contratti attuativi, sarà determinato, considerando l'importo delle opere da verificare così come stimato nei relativi progetti, secondo le tariffe previste dal D.M. del 17/06/2016, alle quali verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in fase di gara pari al ...%.

Il corrispettivo sarà fatturato dall'Appaltatore secondo le modalità di cui all'articolo "Fatturazione e Pagamenti".

L'importo complessivo di cui al presente accordo è da considerarsi quale valore massimo e non comporta per il Committente l'obbligo di affidare le prestazioni oggetto dell'AQ fino alla concorrenza complessiva dello stesso importo; pertanto, tale accordo non costituisce titolo, per l'Appaltatore, a vedersi affidate prestazioni per l'importo complessivo di cui sopra.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei Servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Attuativi emessi dalla Committente.

Articolo 5

Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 del Codice, sul valore di ciascun Contratto Attuativo, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 22 del presente Accordo. L'Appaltatore beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo quanto sopra l'Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla restituzione dell'anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato del presente Accordo o del singolo Contratto Applicativo, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.

Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20% sull'ammontare complessivo di ciascun pagamento e, per il recupero del residuo, sull'ultimo pagamento utile.

Articolo 6

Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto della Committente

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente atto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico, elettronico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente, a mezzo pec o fax e, assumerà efficacia solo previa accettazione da parte della Committente.

Il Responsabile del Procedimento della Committente è l'interfaccia nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

La Committente, inoltre, può nominare il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare il Responsabile del Procedimento per l'esecuzione de presente AQ e dei relativi CA.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile del Procedimento o il DEC rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 7

Durata e Modifiche

Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione tra le Parti.

La durata del presente Accordo Quadro potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dell'Accordo Quadro nei casi previsti dall'articolo 107 del Codice, così come disciplinato al successivo articolo 25 "Sospensione del Contratto".

Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro, eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

Ove i termini per l'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Attuativi andassero oltre il termine di validità del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti e comunque fino alla conclusione di tutte le attività oggetto di affidamento, secondo quanto previsto nello specifico nella documentazione di gara.

Detta estensione del termine di validità non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

L'Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata massima, in caso di esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli Contratti Attuativi, della somma economica stabilita come quantitativo massimo del presente Accordo.

Modifica dell'Accordo quadro durante il periodo di efficacia

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato nel presente articolo, la Committente, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice, ha facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.

Le modifiche contrattuali di ciascun contratto attuativo, a cura del Committente, potranno essere disposte nel rispetto dei limiti di spesa massimi previsti all'interno del presente Accordo Quadro.

Articolo 8

Contratti Attuativi

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i servizi oggetto del presente atto, che saranno richiesti dalla Committente mediante singoli contratti attuativi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei relativi allegati e nel Contratto Attuativo di riferimento.

La stipula dei Contratti Attuativi verrà richiesta dalla Committente al momento in cui, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, la stessa necessiti di uno o più servizi oggetto dell'appalto.

In tal caso, la Committente invierà all'Appaltatore una richiesta di elaborazione di una proposta tecnico-economica (PTE) che sarà valutata dalla Committente secondo le modalità previste nel CSA. Laddove la proposta dell'Appaltatore venga accettata dalla Committente, questa provvederà alla stesura di un contratto attuativo che verrà sottoposto all'Appaltatore. Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi documenti allegati.

Il Contratto Attuativo si intenderà perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, della predetta documentazione debitamente sottoscritta.

Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore ed inviato, unitamente agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC alla Committente.

Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero C.I.G., cui l'Appaltatore dovrà far riferimento per le fatture successivamente emesse, riporterà:

- l'oggetto dei servizi richiesti;
- organigramma di commessa con indicazione dei nominativi dei professionisti coinvolti;
- cronoprogramma delle attività ove richiesto;
- termini di esecuzione delle attività;
- l'importo complessivo previsto per l'esecuzione dei servizi richiesti, in accordo con i termini economici offerti in gara;
- eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio (metodologiche, compilative, specifiche di formato e/o di supporto ecc.).

Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalità riportate nel presente Accordo Quadro, nel CSA e nei relativi allegati, ancorché non esplicitamente menzionate.

Articolo 9

Penali

In caso di inadempimenti contrattuali o ritardi, per i quali è accertata la responsabilità dell'Appaltatore, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato della Committente o oggettive condizioni di impedimento, troveranno applicazione le penali definite nel CSA.

Le penali sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel Contratto Attuativo, non recuperabili.

L'importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto dello specifico Contratto Attuativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 113 bis, comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla predetta percentuale troverà applicazione quanto previsto dal successivo articolo 26 "Risoluzione del contratto".

La Committente ha, altresì, la facoltà di risolvere l'AQ, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi Contratti Attuativi raggiunga il 10% del valore netto dell'Accordo Quadro, in applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 26 "Risoluzione del contratto".

Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Committente, la stessa provvederà a trattenere l'importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al Contratto Attuativo, ovvero dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la Committente stessa debba sostenere per cause imputabili all'Appaltatore.

Articolo 10

Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni, dedotte nel presente Accordo Quadro, nel CSA e nei singoli Contratti Attuativi che verranno sottoscritti, in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le prescrizioni, i vincoli e gli impegni assunti in sede di offerta tecnica presentata in gara, la quale costituisce parte integrante del presente contratto e ne integra il contenuto traducendosi in puntuali obblighi contrattuali con particolare riferimento alle figure professionali

messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, ivi compresi gli eventuali profili aggiuntivi rispetto al gruppo minimo di lavoro e l'impegno ad effettuare in parallelo più verifiche progettuali ex art. 26 del Codice, oltre al minimo richiesto nel CSA (n. 4 progetti da verificare in parallelo).

Sono a carico dell'Appaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- comunicare alla Committente ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del regolare svolgimento del servizio;
- organizzare un gruppo di lavoro tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità descritte nel CSA, nei CA e nell'Offerta Tecnica presentata in gara;
- dare preventiva comunicazione alla Committente di eventuali situazioni di incompatibilità, al fine di valutarne congiuntamente gli effetti;
- consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle opportune verifiche sulla regolare esecuzione del servizio.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi troveranno applicazione le penali previste nel CSA e richiamate al precedente articolo 9.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dei Contratti Attuativi stipulati, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale credito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30, commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del Codice.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, le retribuzioni secondo contratto collettivo nazionale di lavoro, tutti gli oneri previdenziali, tasse, accantonamenti di qualsiasi tipo, spese per straordinari, indennizzi per mancate ferie o lavoro in periodi di festività, alloggio, vitto, spese di trasferta, auto aziendale, telefonia aziendale e qualsiasi altro benefit, corsi di formazione obbligatori per legge e non per la Sicurezza del Lavoro e per la Gestione Ambientale, visite mediche obbligatorie, inclusi gli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dei Contratti Attuativi.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata dell'Accordo, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente atto.

Articolo 11

Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)

variazioni organismi tecnici ed amministrativi

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E' fatto obbligo all'Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere l'Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

Articolo 12

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei suoi allegati, ancorché qui non espressamente menzionati, nonché di quelle che verranno stabilite nei Contratti Attuativi.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al Responsabile del Procedimento, a mezzo pec o fax, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione dei Contratti Attuativi, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Articolo 13

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione dell'Accordo Quadro sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell'Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 14

Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore per i servizi oggetto dell'appalto sarà effettuato secondo le modalità stabilite nel CSA e precisate nello specifico CA, con riferimento alle prestazioni ivi richieste.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, previa trasmissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento.

Resta inteso che non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del Responsabile del Procedimento e la trasmissione della stessa della medesima alla Committente.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Ai fini dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicatoci ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. al successivo articolo "Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta".

Eventuali ritardi nell'emissione delle fatture, ovvero nell'assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori da parte dell'Appaltatore e più in generale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi,

verranno computati nell'ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili all'appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.

Le fatture dovranno essere emesse, su richiesta del Responsabile del Procedimento, previa emissione del Certificato di pagamento in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.1.11 "causale". in cui inserire il numero del presente Contratto /

/ Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG/

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto SAP/

/ Campo 2.1.7.1.. in cui inserire il numero del SAL di riferimento/

/ Campo 2.4.2.13. in cui inserire l'IBAN/

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni la Committente opererà, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice, una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa approvazione da parte della Committente della regolare esecuzione delle prestazioni e previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture pervenute in modalità diversa da quella elettronica e prive dei dati summenzionati.

Alcuni adempimenti amministrativi saranno curati per Autostrade per l'Italia S.p.A. da parte di EsseDIEsse S.p.A.

Gestione contabilità

Il Compenso per le prestazioni di verifica, oggetto dei singoli contratti attuativi, sarà determinato, considerando l'importo delle opere da verificare così come stimato nei relativi progetti, secondo le tariffe previste dal D.M. del 17/06/2016, alle quali verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in fase di gara.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le fatture dovranno essere emesse, pro quota, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente all'esecuzione delle proprie prestazioni e secondo le modalità, i termini e le condizioni su indicati.

Articolo 15

Invariabilità dei Prezzi

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore, con la firma del presente Accordo, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.

Articolo 16

Cessione del credito o dell'Accordo Quadro

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto l'Accordo Quadro per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione dei codici CIG dei Contratti Attuativi. La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Committente/ Responsabile del Procedimento per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Accordo non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 17

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 27.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore indica, come segue, in relazione al presente accordo Quadro, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati, inviando tale comunicazione alla c.a. del Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare, inviando tale comunicazione alla c.a. del Responsabile del Procedimento, ogni variazione dell'indirizzo pec intervenuta.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti il presente Accordo Quadro, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____ (IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono:

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato nel Contratto Attuativo al quale si riferisce il pagamento.

Articolo 18

Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in ; indirizzo pec ... all'attenzione di ...

APPALTATORE: con sede in ; indirizzo pec ... all'attenzione di

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 19

Sicurezza Sul Lavoro

L'attività oggetto dell'Appalto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore e non richiede, pertanto, la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.

L'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa e non esaustiva, tutto quanto previsto dal D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i.

Articolo 20

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione dell'Appalto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali, con riferimento alle tariffe applicabili alla data di stipula del presente Contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione dell'Appalto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6, del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente alla verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga, pertanto, a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs 276/2003.

Articolo 21

Tutela dell'ambiente e della Sicurezza

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza;
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività;
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza;
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo;
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

Articolo 22

Cauzione Definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula dell'Accordo Quadro e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, ferma restando la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali stabiliti nei Contratti Attuativi o dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi del successivo articolo 26 "Risoluzione".

Articolo 23

Polizza R.C. Professionale

L'Appaltatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro deve essere munito di una polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, senza indicazione di sotto limiti per danni a persone, a cose, danni patrimoniali o danni da interruzione di esercizio.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

La polizza deve prevedere, altresì, idonea copertura per la denuncia di sinistri successiva al periodo contrattuale. Eventuali limitazioni della polizza, in termini di garanzie, franchigie, sotto limiti non potranno essere invocati quali limitazione di responsabilità da parte dell'Appaltatore.

Qualora la polizza sia riferita all'intera attività dell'Appaltatore, l'attività oggetto del presente contratto rientra espressamente nell'oggetto della copertura.

A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza n. _____ stipulata con _____ con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad € 2.500.000,00.

La predetta polizza ha validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro, dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino all'emissione del certificato di verifica di conformità relativo all'ultimo Contratto Attuativo stipulato tra le Parti.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore per le garanzie e polizze presentate, non comporta l'inefficacia della polizza nei confronti della Stazione appaltante.

La polizza è stata stipulata a nome dell'Appaltatore affidatario del presente contratto. Nel caso di operatore economico plurisoggettivo, la polizza deve essere stipulata a nome del raggruppamento e deve garantire tutti i componenti del raggruppamento.

Articolo 24

Nomina di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 Regolamento Europeo 2016/679

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente Accordo comporta per l'Appaltatore di trattare dati di cui la Committente è Titolare, la stessa provvederà a nominare, con separata lettera, l'appaltatore quale "Responsabile" del Trattamento ai sensi dell'art.28 del Regolamento Europeo 2016/679. Del pari l'Appaltatore si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare), che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest'ultimo, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli Incaricati nominati.

Articolo 25
Sospensione dei Servizi

Il Responsabile del Procedimento potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse, nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione sarà redatto apposito verbale, controfirmato dall'Appaltatore.

Alla cessazione delle cause di sospensione, il Responsabile del Procedimento disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale, redigendone verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

In materia di sospensione trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro o nei singoli Contratti Attuativi, le previsioni di cui all'art. 107 del Codice per quanto compatibili con il servizio oggetto di affidamento.

Articolo 26
Risoluzione – Clausola risolutiva espressa

Risoluzione dei Contratti Attuativi

La Committente può risolvere i CA per grave inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate penali di cui al CSA, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del CA;
- in caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi prestazione oggetto di un CA per negligenza dell'Appaltatore;
- in caso di sospensione arbitraria del servizio;
- il mancato adempimento degli oneri e obblighi normativi, riportati nel CSA.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione del CA, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'Appaltatore dovrà riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere la somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

Risoluzione dell'Accordo Quadro

La Committente può risolvere l'AQ per grave inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali di cui al CSA, che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'Accordo Quadro;
- qualora siano risolti, per le condizioni di cui al punto precedente, almeno 3 CA in un periodo di 12 mesi, a prescindere dall'ammontare delle penali;
- qualora non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente AQ in capo all'Appaltatore, anche con riferimento agli impegni assunti dallo stesso in sede di offerta tecnica.

In caso di risoluzione dell'AQ, la Committente si riserva di consentire l'ultimazione dei Servizi ancora in essere in virtù dei CA già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti CA già sottoscritti.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione dell'AQ, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'Appaltatore dovrà riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle prestazioni. Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere la somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, l'inadempimento degli obblighi previsti a carico dell'Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo 10 "Obblighi dell'Appaltatore", Art. 11 "Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi", Articolo 12 "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", Articolo 16 "Cessione del credito o dell'Accordo Quadro", Articolo 17 "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Articolo 19 "Sicurezza Sul Lavoro", Articolo 20 "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Articolo 21 "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", Articolo 22 "Cauzione Definitiva", Articolo 29 "Subappalto", Articolo 32 Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione.

In tutti i casi di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del singolo contratto attuativo o del presente Accordo Quadro.

Articolo 27

Recesso

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro, previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'articolo 109 del Codice. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% della differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto in fase di gara, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 28

Avvalimento

(laddove dichiarato in sede di gara) Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore.

Articolo 29

Subappalto

(laddove dichiarato in sede di gara) E' consentito all'Appaltatore, nei limiti di quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del Codice, il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate:

_____.

L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili all'Accordo.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare la clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e la clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

(ovvero, laddove NON dichiarato in sede di gara)

In considerazione della circostanza che l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, non ha manifestato l'intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio da subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 30

Riserve dell'Appaltatore

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'Appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Accordo, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui al precedente articolo 18, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dall'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. 18, sempre a pena di decadenza, in occasione dell'emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di appalto.
3. Le Riserve dovranno essere formulate dall'Appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l'Appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l'Appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui ai precedenti capoversi esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motivazionale che nella parte economica, successivamente alla prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui l'Appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.
4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall'Appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti. Tale provvisorietà, quindi, non potrà mai essere invocata dall'Appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.
5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell'art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate nel certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.

6. All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

Articolo 31

Controllo delle prestazioni in fase esecutiva e verifica di conformità

La Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'AQ e dei singoli CA, secondo le modalità descritte nel presente contratto, nel CSA e nelle Disposizioni operative ad esso allegate; a tal fine l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di verifica.

Eventuali non conformità riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali saranno riportate per iscritto dalla Committente e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. Ove le non conformità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la Committente si riserva la facoltà di applicare le penali secondo quanto previsto all'art. 9 ovvero nei casi più gravi di risolvere il relativo CA ai sensi del successivo art. 26.

L'Appaltatore è obbligato a far presente alla Committente evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle Prestazioni, che rendano necessari, o anche solo opportuni, interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Le prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi sono soggette, secondo la normativa vigente, al certificato di verifica di conformità ovvero al certificato di regolare esecuzione, il quale verrà emesso nei termini di cui all'art. 102 del Codice.

Ultimate le prestazioni relative all'ultimo contratto attuativo e previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'AQ, la Committente, sempre nei termini di cui all'art. 102 del Codice, provvederà all'emissione di un certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali oggetto dell'AQ.

Articolo 32

Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy

L'Appaltatore si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia).

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori

condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Committente ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente alla sottoscrizione del contratto. L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del presente Accordo quadro, in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

Articolo 33

Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente atto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all'affidamento stesso.

Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente contratto, l'Appaltatore medesimo è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.

L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l'Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo 34

Riserva di proprietà

La Committente sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dall'Appaltatore, su specifica ed espressa richiesta scritta della Committente, in esecuzione delle attività funzionali ai servizi di cui al presente Accordo Quadro e che siano relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime siano frutto di un'elaborazione originale della Committente e non siano riconducibili alla implementazione o alla interpretazione di uno standard reale o de facto supportato

dall'attività fornita dall'Appaltatore (di seguito, "Risultati"). L'Appaltatore non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Al fine di garantire il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati, l'Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione, codici sorgente esclusi ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire a quest'ultima il loro pieno utilizzo.

L'Appaltatore si impegna altresì, anche per conto del proprio personale, a fornire alla Committente le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte della stessa e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e prosecuzione.

L'Appaltatore terrà comunque pienamente indenne la Committente da ogni eventuale pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati, rispetto ai quali la Stazione Appaltante deposita domande di brevetto, eccetto il caso in cui quest'ultima riconosca il diritto del personale dell'Appaltatore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto.

In caso l'Appaltatore sia proprietario o comunque disponga, durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, di diritti di proprietà intellettuale (di seguito, "Diritti"), tali per cui l'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione, l'Appaltatore concede fin d'adesso alla Committente licenza non-esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente potrà rivalersi sull'Appaltatore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, qualora la violazione avvenga nel corso dell'esecuzione, di risolvere di diritto il Contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

Art. 35

Impegno di riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle attività che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano alla Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Articolo 36

Informativa per la gestione dei dati relativi all'Accordo Quadro

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR), le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è..... quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura

.....della stessa Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC ... al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

- L'Appaltatore

Articolo 37

Foro Competente

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo quadro e dei Contratti attuativi o comunque a questi connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 38

Spese e Regime fiscale dell'Affidamento

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di eventuali elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione. Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al Contratto potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l'Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione KPMG S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

Il Contratto è stipulato dalle Parti, ai sensi dell'art. 32, comma 14, Codice Appalti.

Il Contraente è tenuto a trasmettere il Contratto, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione, tramite PEC al seguente indirizzo: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art. 5 "Responsabilità dell'Appaltatore", Art. 9 "Penali", Art. 14 "Fatturazione e Pagamenti", Art. 16 "Cessione del Credito o del Contratto", Art. 22 "Cauzione Definitiva", Art. 25 "Sospensione dei servizi", Art. 26 "Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa", Art. 27 "Recesso", Art. 35 "Riservatezza", Art. 37 "Foro Competente".

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.